CHE MODIFICA L'ART. 100 DELLA LEGGE ELETTORALE 17 DICEMBRE 1860

Art. 2

Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che modifica l'art. 100 della legge elettorale 17 dicembre 1860
Estremi	Legge 3 luglio 1875, n. 2610
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1875

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-modifica-l-art-100-della-legge-elettorale-17-dicembre-1860/art-2-al-detto-articolo-100-comma-4-dopo-le-parole-le-elezioni-nuove-degl

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it